

8602/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO LUIGI CESARE - Presidente -  
GIUSEPPE SCOTTI  
Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -  
Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -  
Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere -  
Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 02/02/2021 - CC

R.G.N. 11048/2019

non 8602  
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

F.N.

sul ricorso 11048-2019 proposto da:

ADER - AGENZIA DELE<sup>LE</sup> ENTRATE RISCOSSIONE, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta  
e difende ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

CURATELA DEL FALLIMENTO DI ZAZZERI GIANCARLO,  
quale socio accomandatario della società Saponi di Pienza sas di  
Giancarlo;

- *intimata* -

1089  
/ 6

avverso il decreto n. R.G. <sup>10 RON.</sup> 2056/2019 del TRIBUNALE di SIENA,  
depositato il 23/02/2019;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.  
FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

l'Agazia delle entrate ricorre per cassazione contro  
il decreto del tribunale di Siena depositato il 23-2-2019;  
con tale decreto è stata respinta l'opposizione della  
medesima Agazia al passivo del fallimento di Zazzeri  
Giancarlo, quale socio accomandatario della Sapori di  
Pienza s.a.s. di Zazzeri Giancarlo, pure fallita;  
la curatela non ha svolto difese.

Considerato che:

I. - con unico motivo la ricorrente denuncia la  
violazione o falsa applicazione degli artt. 52, 92, 93 e 101  
legge fall. e dell'art. 2704 cod. civ. per avere il tribunale  
ritenuto che ai fini di prova dell'antiorità del credito  
rispetto alla procedura concorsuale dovesse farsi  
riferimento alla data della formazione del ruolo (*id est*,  
dell'iscrizione a ruolo), anziché al momento genetico del  
credito tributario;

II. - il motivo è manifestamente fondato in quanto il  
tribunale di Siena ha respinto l'opposizione sul rilievo che i  
crediti tributari erano stati iscritti a ruolo successivamente  
alla dichiarazione di fallimento;  
in tal senso ha ritenuto che "qualora il credito, di cui è  
chiesta l'ammissione al passivo, sia riferito a tributi posti  
in riscossione con ruoli formati in epoca post fallimento

debba essere esclusa tout court la spettanza non avendo natura concorsuale (essendo attività successiva al fallimento) né, ovviamente, prededuttiva”;

III. - l'affermazione è giuridicamente errata, poiché i crediti tributari nascono *ex lege* con l'avveramento dei relativi presupposti, non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento, né tanto meno per l'atto di iscrizione a ruolo; pertanto, ove i presupposti si siano verificati prima dell'apertura nei riguardi del debitore di una procedura concorsuale (sia essa il fallimento sia essa il concordato), i crediti medesimi devono ritenersi anteriori a essa, ancorché non siano stati in tutto o in parte accertati o iscritti nei ruoli, tanto che vanno conseguentemente soddisfatti nella sede concorsuale e nei modi contemplati per essa (v. Cass. Sez. U n. n. 4779-87);

tale insegnamento è coerente con quanto da questa Corte a più riprese affermato in ordine alle condizioni necessarie a valutare la natura concorsuale o meno di un credito;

al riguardo occorre tenere conto dell'elemento genetico dell'obbligazione sul piano sostanziale finanche alla stregua dell'art. 1173 cod. civ., di tal che deve considerarsi sorto prima della dichiarazione di fallimento il credito derivante da fonte (legge, contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazione) verificatosi anteriormente alla dichiarazione stessa (v. per tutte Cass. n. 19533-04);

IV. - il decreto deve essere cassato;

segue il rinvio al medesimo tribunale di Siena che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame uniformandosi al principio esposto;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio  
svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento  
impugnato e rinvia al tribunale di Siena anche per le spese  
del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2  
febbraio 2021.

Il Presidente  
*Roberto F. Colby*

Il Funzionario Giudiziario  
*Patrizia Ciorra*

Depositato in Cancelleria

Oggi 26 MAR. 2021



Il Funzionario Giudiziario  
*Patrizia Ciorra*